

SENATO DELLA REPUBBLICA
FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2011
223^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI
indi del Vice Presidente
FERRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1719) GERMONTANI ed altri. - Modifica all'articolo 147-ter testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

(1819) BONFRISCO. - Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati

(2194) CARLINO e BUGNANO. - Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

(2328) THALER AUSSERHOFER ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati

(2482) Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Golfo ed altri; Mosca ed altri

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1719 e n. 1819, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge n. 2194, n. 2328 e n. 2482 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge n. 2194, n. 2328 e n. 2482, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1719 e n. 1819 e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge n. 1719 e n. 1819 sospeso nella seduta dell'11 novembre 2009.

Il presidente BALDASSARRI rende noto che la senatrice Germontani ricoprirà il ruolo di relatrice sui disegni di legge in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, all'ordine del giorno dell'odierna seduta, e che, pertanto, in quanto appartenente al suo medesimo Gruppo, Futuro e libertà, lo sostituirà in Commissione per l'intera fase di esame dei citati disegni di legge. Avverte quindi che la Presidenza della seduta sarà assunta dal vice presidente Ferrara.

Il presidente FERRARA ricorda che la Commissione ha già iniziato l'esame congiunto dei disegni di legge n. 1719 e n. 1819, vertenti sulla stessa materia, con lo svolgimento della relazione introduttiva su entrambe tali proposte.

Propone quindi alla Commissione di congiungere il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1719 e n. 1819 con l'esame congiunto dei disegni di legge n. 2194, n. 2328 e n. 2482, oggetto della discussione nella corrente seduta.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

La senatrice GERMONTANI (*FLI*) riferisce alla Commissione sui disegni di legge n. 2194, n. 2328 e n. 2482, evidenziando che l'ultima delle proposte legislative in illustrazione è stata approvata in sede legislativa dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati e contiene modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico in materia di intermediazione finanziaria - TUF), in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

Dopo aver ricordato che la Commissione ha già avviato l'esame congiunto dei disegni di legge n. 1719 e n. 1819, successivamente sospeso per la procedura delle intese con l'altro ramo del Parlamento, evidenzia che il disegno di legge n. 2482 recepisce le risultanze dell'istruttoria e delle audizioni informali svolte dalla VI Commissione finanze della Camera. Ribadisce quindi che il tema della parità di accesso alle posizioni di vertice delle quotate e, in generale, la promozione dell'occupazione femminile rappresentano una priorità per tutto il Paese, come confermato da recenti incontri di studio.

Sottolinea le modalità attraverso le quali il disegno di legge n. 2482 intende assicurare l'equilibrata ripartizione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle quotate, segnalando il grave ritardo accumulato dall'Italia nei confronti degli altri Paesi: richiama infatti i risultati ai quali è pervenuto uno studio dell'Osservatorio sul *Diversity Management* della SDA Bocconi del settembre 2010, secondo i quali sul totale dei componenti degli organi sociali (consiglio d'amministrazione, consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e collegio sindacale) di 274 società quotate soltanto il 7,6 per cento è di sesso femminile, con un lieve incremento rispetto ai dati del 2009 (in cui la percentuale era pari al 6,9). Tale situazione richiede quindi a suo avviso una riforma radicale del sistema, anche a livello culturale, con l'obiettivo di garantire un'adeguata rappresentanza femminile all'interno delle società quotate. A suo parere non sussiste più alcuna giustificazione del ritardo descritto, considerato l'elevato livello di preparazione raggiunto dalle donne nel campo dell'economia e della finanza.

Rammenta quindi che anche il Presidente del Senato ha recentemente sottolineato l'importanza di una celere approvazione delle norme in materia di parità di accesso agli organi di vertice delle società quotate e che, a tal fine, la discussione del disegno di legge n. 2482 è stata già calendarizzata in Assemblea per la prossima settimana.

Rimarca che il criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi e che tale previsione rappresenta una modifica migliorativa rispetto a quanto previsto nei disegni di legge già all'esame della Commissione, anche per tener conto dei profili di costituzionalità della normativa di cui si prevede l'introduzione. Evidenzia il significato della sanzione prevista in caso di inosservanza delle disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere: si prevede infatti la decadenza degli amministratori eletti dalla carica ricoperta.

Un altro elemento indubbiamente positivo all'interno del disegno di legge è costituito dall'estensione delle disposizioni citate anche alle società a controllo pubblico, anche se non quotate nei mercati regolamentati.

Sottolinea altresì che nei disegni di legge già all'esame della Commissione l'iniziativa sanzionatoria è rimessa alla Consob: si tratta di un elemento differenziale di grande rilevanza, ma al contempo risulta ampiamente condivisibile la scelta di prevedere una sanzione «automatica», come quella della decadenza degli amministratori eletti per imprimere una svolta radicale alla cultura gestionale e amministrativa delle quotate, da lungo tempo auspicata. Aggiunge che tale processo di riforma dovrà comunque salvaguardare sempre il rispetto di un principio meritocratico nel perseguire l'obiettivo del riequilibrio nella rappresentanza dei generi e nella selezione del personale direttivo.

Pur tenendo conto delle considerazioni che il Presidente della Confindustria ha formulato riguardo all'opportunità di una entrata a regime più graduale del principio di equilibrio tra i generi negli organi delle quotate (considerato che l'obiettivo del 30 per cento degli amministratori eletti e dei membri effettivi del collegio sindacale appare particolarmente elevato attesa la situazione di partenza), la relatrice ribadisce al contrario l'urgenza dell'intervento in questione per consentire all'Italia di recuperare il terreno perduto nei confronti degli altri Paesi.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'esposizione dei contenuti normativi dei disegni di legge oggetto d'esame nell'odierna seduta, propone alla Commissione l'adozione del disegno di legge n. 2482 come testo base per il seguito della discussione, al quale riferire eventuali emendamenti.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) manifesta l'assenso della propria parte politica.

Non essendovi ulteriori osservazioni, il disegno di legge n. 2482 viene assunto come testo base per il seguito dell'esame.

Il presidente FERRARA dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) interviene per motivare il convinto sostegno della propria parte politica all'iniziativa legislativa in questione, anche se occorre a suo parere far sì che il sistema delle «quote» si riveli adeguato all'obiettivo di salvaguardare la meritocrazia nella selezione del personale direttivo delle società quotate.

Evidenzia quindi che il tema dell'equilibrio tra i generi riveste grande importanza anche per altri Paesi, come la Germania, in cui si assiste a un'interlocuzione particolarmente avanzata tra il Governo e il settore bancario, nella prospettiva di migliorare le proposte normative avanzate al riguardo.

Dopo aver dichiarato di ritenere ampiamente condivisibile l'estensione alle società a controllo pubblico delle misure di riequilibrio tra i generi, sottolinea l'opportunità di verificare in Assemblea se vi sono le condizioni per apportare ulteriori miglioramenti e correttivi al disegno di legge, non escludendo quindi l'eventualità che la propria parte politica presenti specifici emendamenti in tal senso.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) rileva che occorre muovere dalla consapevolezza del forte ritardo che l'Italia ha accumulato nei confronti degli altri Paesi nell'ambito delle politiche di riequilibrio tra i generi. A suo avviso tale fenomeno è il frutto di una arretratezza culturale che impedisce la piena valorizzazione delle competenze professionali esistenti.

Non disconosce la fondatezza delle osservazioni secondo cui occorre verificare la congruità, dal punto di vista normativo e sostanziale, del sistema delle quote al fine di perseguire il dichiarato obiettivo del riequilibrio nella rappresentanza dei generi. Tuttavia rimarca come l'introduzione dei criteri di riparto previsti dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2482 sia da considerare un passaggio pressoché obbligato per ottenere risultati positivi, anche nell'immediato, considerando che tale sistema ha già dato buoni frutti in altri settori.

Esprime infine, a nome della propria parte politica, l'auspicio per una celere approvazione parlamentare del disegno di legge n. 2482, affinché esso possa produrre effetti già a partire dalla prossima tornata di rinnovi degli organi amministrativi e di controllo delle società quotate, prevista per la fine di aprile. Ovviamente non si dichiara contrario a valutare eventuali proposte migliorative che dovessero essere presentate, ma riterrebbe comunque preferibile che la Commissione approvasse il disegno di legge nello stesso testo licenziato dalla Camera.

Il senatore CONTI (*PdL*), nel dare positivamente atto alla relatrice Germontani di aver dedicato costante attenzione al tema dell'equilibrio tra i generi, ritiene opportuno che la Commissione adotti un atteggiamento di prudenza nell'affrontare la discussione della questione, di cui sottolinea la delicatezza e complessità. Manifesta quindi, a nome della propria parte politica, una valutazione in linea di massima positiva del disegno di legge n. 2482, anche se puntualizza che si tratta di un orientamento maturato all'esito di un'articolata discussione interna al proprio Gruppo. Permane infatti la necessità di approfondire diversi profili della normativa proposta, soprattutto al fine di individuare quali potrebbero essere diverse e migliori modalità per raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio tra i generi, nella consapevolezza che il criterio di riservare al genere meno rappresentato un terzo dei componenti negli organi di vertice determinerà un notevole impatto sugli assetti della *governance* societaria delle quotate. Pertanto, considerate le difficoltà di un adeguamento troppo celere alle nuove disposizioni, sarebbe utile a suo parere vagliare anche l'ipotesi di una maggiore gradualità nel raggiungere la quota di presenza prevista.

Concorda comunque con i rilievi secondo cui sono necessarie misure volte a favorire l'equilibrio tra i generi, al fine di modificare anche i presupposti di carattere culturale nella scelta del personale direttivo delle società quotate.

Il presidente FERRARA avverte che la discussione generale dei disegni di legge all'ordine del giorno proseguirà nella seduta delle ore 14,30 di domani, mercoledì 9 febbraio, in cui si procederà anche alla fissazione di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti, e che gli

interventi di replica della relatrice e del rappresentante del Governo avranno luogo nella seduta delle ore 9 di giovedì 10 febbraio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2011
224^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FERRARA

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2482) Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Golfo ed altri; Mosca ed altri

(1719) GERMONTANI ed altri. - Modifica all'articolo 147-ter testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

(1819) BONFRISCO. - Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati

(2194) CARLINO e BUGNANO. - Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

(2328) THALER AUSSERHOFER ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice BAIO (PD) esprime soddisfazione per l'avvio dell'esame di un disegno di legge di iniziativa parlamentare che rappresenta un tassello legislativo fondamentale nella realizzazione concreta del principio di eguaglianza e parità tra uomini e donne sancito dalla Costituzione. Inserisce quindi tale iniziativa, della quale si dichiara orgogliosa, nel lungo cammino compiuto dall'ordinamento italiano per garantire alle donne la parità rispetto agli uomini in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, politica e culturale, rimarcando come la proposta legislativa in discussione si inserisce in un filone che vede nella partecipazione delle donne al referendum istituzionale del 1946 e nella modifica dell'articolo 51 della Costituzione del 2003 i pilastri di un cammino volto al superamento di ogni discriminazione. A suo parere il dibattito che si è svolto nel 2003 dimostra la necessità e l'utilità di una discussione aperta, profonda e rispettosa di ogni posizione volta a superare gli orientamenti pregiudiziali in tale delicata materia. Il testo all'esame della Commissione può rappresentare un volano per un vero cambiamento, poiché è opinione comune che il ritardo accumulato dal Paese nel garantire alle donne i ruoli che ad esse spettano non può che essere colmato con misure legislative di carattere fortemente innovativo. Dopo aver

fatto lungamente riferimento alle esperienze di altri Paesi europei e in particolare alla normativa introdotta dalla Norvegia per quanto riguarda gli organismi di vertice delle società private, l'oratrice illustra analiticamente i dati relativi alla scarsa presenza delle donne negli organismi direttivi e di controllo delle società quotate. Rispetto a tale condizione, a suo parere, la rivendicazione di maggiore ruolo delle donne non appartiene tanto ad una vecchia cultura di rivendicazione di genere, ma acquista un valore peculiare in termini di incremento della capacità produttiva e competitiva dell'intero sistema economico. A conforto di tale tesi cita diffusamente i dati di molteplici ricerche che hanno sottolineato la correlazione, ovviamente non in termini diretti, tra la presenza di donne alla guida di imprese e la capacità di gestire l'attuale crisi, di superare con successo le difficoltà e di ottenere brillanti risultati in termini gestionali ed economici. Nella realtà italiana, viceversa, a fronte di incontestabili successi in termini di eccellenza nella formazione e nella preparazione da parte delle donne, non si assiste ad un riconoscimento pieno ed incontrastato di tali meriti. Il disegno di legge in esame quindi rappresenta un primo passo, un forte impulso al cambiamento rispetto al mondo del lavoro che vede il 49 per cento delle donne assenti o non interessate a cercare un lavoro. Si tratta di un rifiuto e di scelte che trovano origine nel contesto culturale, sociale, economico e politico che va certamente ribaltato. Conclude il proprio intervento sottolineando peraltro con soddisfazione che anche l'amministrazione del Senato ha scelto oggi di collocare al vertice della propria organizzazione una donna, segnando un ulteriore passo positivo nella realizzazione delle aspettative delle donne italiane.

La senatrice LEDDI (*PD*) esprime una tendenziale sfiducia nei confronti dei sistemi basati sulle quote predeterminate, reputando più efficace l'eliminazione delle barriere all'accesso che impediscono il dispiegarsi delle potenzialità sociali. In specifico riferimento al disegno di legge all'esame della Commissione osserva come esso, una volta approvato, imporrà la necessità di un rapido adeguamento da parte delle società quotate, i cui effetti potranno essere decisamente positivi per il sistema economico nazionale, a condizione che il criterio del merito sia privilegiato al momento della scelta degli elementi del genere meno rappresentato da includere negli organi di amministrazione e di controllo. Rileva inoltre come a questo proposito sia da dedicare una particolare attenzione al caso delle società partecipate dagli enti locali.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) rileva una sostanziale continuità di fondo tra il dibattito in corso sul disegno di legge in esame e la modifica dell'articolo 51 della Costituzione, relativo alla parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, approvata durante la XIV legislatura. Quanto al disegno di legge n. 2482, ricorda la convergenza delle diverse parti politiche sul testo definitivamente approvato dall'altro ramo del Parlamento. Esprime quindi apprezzamento nei confronti della Presidenza del Senato per la scelta di calendarizzare in tempi ravvicinati la discussione in Aula della medesima proposta legislativa, nonché per l'apertura dimostrata dalla Presidenza della Commissione e dai rappresentanti dei Gruppi ai fini di un rapido svolgimento dell'*iter*.

Prosegue richiamando l'elemento della transitorietà degli obblighi a carico delle società recati dal disegno di legge in esame quale strumento opportuno per superare gli eventuali dubbi di costituzionalità del provvedimento, che peraltro non è destinato ad alterare i consolidati principi codicistici in materia societaria. Osserva inoltre come l'iniziativa in esame sia rispondente agli orientamenti espressi a livello delle istituzioni dell'Unione europea, tesi a promuovere l'adozione di misure positive per il conseguimento della parità di genere nel sistema economico. Specifica quindi l'importanza di siffatte politiche alla luce dei positivi risultati conseguiti dalle imprese con rilevante componente femminile, proprio negli ultimi anni, contrassegnati dalla crisi economica e finanziaria globale. Tali esiti sono apparsi particolarmente rilevanti in Norvegia, dove è stata da tempo approvata una disciplina innovativa e particolarmente stringente per la garanzia della parità di genere nelle società, mentre disposizioni analoghe sono state successivamente introdotte in altri ordinamenti europei. A tale riguardo cita una serie di dati che mostrano livelli di presenza femminile negli organi di amministrazione, di gestione e di controllo delle società quotate italiane generalmente bassi rispetto ad altre realtà europee. Auspica infine che dall'attuazione del provvedimento in esame scaturiscano nuove opportunità di crescita per il sistema economico nel suo complesso, anche in virtù di una più oculata gestione dei posti negli organi di controllo, i quali dovrebbero opportunamente risultare aperti a un numero di soggetti ben più ampio di quello attuale, limitato dalla frequente attribuzione di più incarichi alle medesime persone fisiche.

La senatrice FONTANA (*PD*) si sofferma in primo luogo sui caratteri di staticità che da troppo tempo contraddistinguono il sistema economico italiano, rendendolo scarsamente competitivo. Tale

situazione di svantaggio richiede a suo giudizio disposizioni atte a favorire un'inversione di tendenza, anche intervenendo sul piano culturale, in modo da rimuovere gli ostacoli che di fatto rendono difficile la partecipazione femminile al governo delle maggiori imprese. Osserva in tale proposito come la risposta ai dubbi in ordine all'opportunità del ricorso allo strumento legislativo debbano ritenersi superati a fronte della necessità presente di dare un forte impulso, idoneo a garantire innovazione in una realtà altrimenti stagnante. Lo stesso ricorso al sistema delle quote, certamente non esente da perplessità, appare giustificato dalla mancanza di effettive garanzie dal punto di vista della realizzazione di un sistema di accesso agli organi di vertice delle società compiutamente meritocratico.

Oltre a considerare infondati eventuali dubbi in ordine alla costituzionalità del provvedimento in esame, rileva come questo sia rispondente all'adeguamento dell'ordinamento italiano alle tendenze in atto nell'Unione europea.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*) invita la Commissione a valutare con cautela la complessità della materia oggetto della proposta di legge, rilevando in particolare che le eventuali questioni di legittimità non sembrano essere superate dal riferimento al carattere transitorio della disciplina in commento, e viceversa sono legittimamente indirizzate alla automatica decadenza dei consigli di amministrazione, in caso di mancato rispetto della prescrizione statutaria di riservare il 30 per cento del consiglio di amministrazione al genere meno rappresentato. A suo parere, infatti, tale meccanismo, immaginato per garantire il rispetto effettivo della prescrizione, rischia di operare in una direzione non condivisibile. D'altro canto, a suo giudizio, gli interventi svolti in precedenza con riferimento al dettato dell'articolo 51 della Costituzione appare restrittivo delle motivazioni e delle argomentazioni circa i dubbi di costituzionalità, mettendo in rilievo, a suo parere, il carattere più "giacobino" del disegno di legge. Del resto tale riferimento è contenuto anche nella relazione della senatrice Germontani, che correla il principio della parità di accesso alle posizioni di vertice degli organi di gestione e controllo della società quotate alla promozione della occupazione femminile. Pur prendendo atto dello studio dell'Università Bocconi riferito allo specifico settore delle società quotate, rileva che l'argomento può essere a sua volta utilizzato per sottolineare la forte sperequazione e lo squilibrio a favore delle donne in altri comparti dell'economia italiana e della stessa Pubblica amministrazione. Ritiene quindi legittimo estendere la problematica della tutela del genere meno rappresentato anche ad altri comparti, come ad esempio la scuola, per valutare tutte le questioni inerenti la partecipazione delle donne al mondo del lavoro. Va tra l'altro tenuto presente che proprio nel settore oggetto del disegno di legge è facile rilevare una pluralità di incarichi in capo allo stesso soggetto - condizione non certo apprezzabile - che rischia di condizionare anche l'apporto delle donne, perpetuando prassi e situazioni molto discutibili. In conclusione, si riserva di presentare proposte emendative che ampliano la portata del provvedimento e attenuano il meccanismo sanzionatorio, per rafforzare e migliorare il disegno di legge.

Ritiene in tal modo di avere esplicitato le cautele e le riserve in parte anticipate nell'intervento del rappresentante del Gruppo del Popolo della Libertà, senatore Conti.

Interviene quindi il senatore CENTARO (*PdL*) a giudizio del quale la eventuale contrapposizione di genere nella valutazione del disegno di legge non ha alcuna giustificazione, mentre, viceversa, la delicatezza delle questioni che si pongono non può essere affrontata con un *iter* particolarmente celere. In particolare, ritiene fondati i dubbi circa la costituzionalità delle disposizioni recate dall'articolo 1, mentre è palese la contraddittorietà dell'articolo 2 in tema di decorrenza delle disposizioni. A suo giudizio, infatti, tale articolo, da un lato prescrive l'applicazione non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore, e al contempo stabilisce che si applicano anche al primo rinnovo degli organi societari. Ciò costituisce una evidente contraddizione, nel caso la data del rinnovo sia antecedente ai sei mesi: auspica quindi una modifica dell'articolo 2 in modo da esplicitare con chiarezza la decorrenza. A suo parere, inoltre, anche la transitorietà della norma, con l'arbitraria indicazione di tre mandati, si presta a critiche e a dissensi. Più in generale, ritiene che i profili di costituzionalità investano la limitazione dell'esercizio del voto in assemblea correlato al possesso di azioni. Auspica una soluzione più rispettosa della normativa circa l'autorganizzazione delle società per azioni, per evitare l'insorgere di eventuali contenziosi. Rimarca che la propria posizione non ha alcun intento dilatorio né ostruzionistico, giudicando essenziale garantire un equilibrio tra il principio della parità dei generi con altri principi sanciti dalla Costituzione in materia di libertà di impresa, anche mediante un opportuno accordo con la normativa vigente in materia di rappresentanza politica e riserva di quote per le donne.

Conclude ritenendo preferibile avviare un confronto, anche in sede di comitato ristretto, per individuare le soluzioni più adeguate alle questioni in esame.

Ha quindi nuovamente la parola la senatrice BONFRISCO (*PdL*), la quale, dopo aver rilevato la sussistenza di un alto livello di attenzione nei confronti della materia oggetto dei disegni di legge in titolo, comprensibile in ragione della sua rilevanza sociale, esprime perplessità in ordine ai dubbi concernenti la legittimità costituzionale del testo all'esame della Commissione, tali da apparire pretestuosi in rapporto alla portata della questione del giusto riconoscimento dell'apporto della componente femminile nell'attività economica: tale apporto è stato finora impedito da ostacoli di natura culturale, i quali potranno essere rimossi anche in conseguenza dell'auspicabile approvazione da parte del Senato del testo proveniente dalla Camera, peraltro molto simile ai disegni di legge che lei stessa e la relatrice Germontani hanno presentato.

La senatrice LEDDI (*PD*) integra a sua volta il proprio precedente intervento, rilevando come il legislatore abbia la possibilità di agire tenendo conto di principi ormai consolidati nella giurisprudenza costituzionale. Considera peraltro opportuno un approfondimento in relazione ai rilievi critici emersi nel dibattito.

Il presidente FERRARA propone alla Commissione di fissare per venerdì 11 febbraio alle ore 13 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, ricordando altresì l'*iter* del disegno di legge in sede consultiva presso le Commissioni 1^a e 2^a, nonché le decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in merito alla calendarizzazione dei disegni di legge in Assemblea.

La Commissione conviene sulla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2011
226^a Seduta

IN SEDE REFERENTE

(2482) Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Golfo ed altri; Mosca ed altri

(1719) GERMONTANI ed altri. - Modifica all'articolo 147-ter testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

(1819) BONFRISCO. - Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati

(2194) CARLINO e BUGNANO. - Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

(2328) THALER AUSSERHOFER ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente FERRARA, come d'intesa, avverte che al disegno di legge n. 2482, assunto come testo base dalla Commissione, sono stati presentati gli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

La Commissione prende atto.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2482

Art. 1

1.1

CASTRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

Costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, discriminazione indiretta il fatto che, nei consigli di amministrazione, di sorveglianza e di gestione delle società per azioni e nei consigli di amministrazione delle altre società di capitali, via sia una rappresentanza di genere sproporzionata rispetto ai profili professionali effettivamente presenti tra i dipendenti o gli stabili collaboratori della società.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1.2

CARUSO

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter ivi richiamato, con il seguente: "1-ter. I candidati indicati in ciascuna delle liste di cui al comma 1 devono appartenere sia al genere femminile, sia al genere maschile, e il numero degli appartenenti a ciascuno di essi non può essere inferiore ad un terzo del totale. Lo Statuto prevede un sistema di elezione dei componenti del consiglio di amministrazione tale da permettere che sia ad esso chiamato almeno un rappresentante per ciascun genere.".

Conseguentemente,

dopo l'articolo 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni aggiungere il seguente: "187-ter1. 1. Si applica in capo all'ente, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 147-ter, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00.".

1.3

PASTORE, COMPAGNA, CENTARO, BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, SARRO

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire dalla parola "assicuri" sino alla parola : "ottenere" con le seguenti: "favorisca l'equilibrio tra i generi in modo che il genere meno rappresentato ottenga".

1.4

PASTORE, COMPAGNA, CENTARO, BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, SARRO

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire la parola "assicuri" con la seguente: "favorisca".

1.5

CARUSO

Al comma 1, al capoverso 1-ter ivi richiamato, sostituire la parola: "assicuri" con la seguente: "consenta".

1.6

CENTARO, PASTORE

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole "Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti" con le seguenti: "Al genere meno rappresentato deve essere riservata una quota almeno pari ad un terzo degli amministratori eletti".

1.7

CARUSO

Al comma 1, al capoverso 1-ter ivi richiamato, sopprimere le parole da: "Tale criterio" a: "sistema monistico".

1.8

PASTORE, COMPAGNA, CENTARO, BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, SARRO
Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.9

CARUSO

Al comma 1, al capoverso 1-ter ivi richiamato, sopprimere le parole da: "Tale criterio" a: "carica".

1.10

CENTARO, PASTORE

Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere il seguente periodo: "Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi".

1.11

PASTORE, COMPAGNA, CENTARO, BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, SARRO

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente:

"La CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le sanzioni per le società quotate che non ottemperano all'obbligo di cui al presente comma".

1.12

CENTARO, PASTORE

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire la parola "tre mandati" con le seguenti: "un mandato".

1.13

PASTORE, COMPAGNA, CENTARO, BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, SARRO

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire la parola "tre" con la seguente: "due".

1.14

CENTARO, PASTORE

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire la parola "tre" con la seguente: "due".

1.15

CARUSO

Al comma 1, al capoverso 1-ter ivi richiamato, sopprimere le parole da: "Qualora" a: "carica".

1.16

CARLINO, LANNUTTI

Al comma 1, paragrafo 1-ter, al quarto periodo, dopo le parole "risultante dall'elezione" aggiungere le seguenti: "ovvero nel corso del mandato", indi, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le sanzioni per le società quotate che non ottemperano all'adozione del criterio di riparto di cui al presente comma".

1.17

PASTORE, COMPAGNA, CENTARO, BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, SARRO

Al comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole "risultante dall'elezione" inserire le seguenti: "ovvero nel corso del mandato".

1.18

COMPAGNA

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole "i componenti eletti decadono dalla carica" con le seguenti: "sulla permanenza in carica dei componenti eletti dovrà pronunciarsi la Consob. E' rimesso alla valutazione della Consob il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di riparto degli amministratori anche in caso di modifica della composizione del consiglio di amministrazione nel corso del mandato relativo a componenti del genere meno rappresentato".

1.19

COMPAGNA

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole "i componenti eletti decadono dalla carica" con le seguenti: "sulla permanenza in carica dei componenti eletti dovrà pronunciarsi la Consob".

1.20

CENTARO, PASTORE

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole "i componenti eletti decadono dalla carica" con le seguenti: "la società è soggetta ad una sanzione da 50 a 150 quote".

1.21

CARUSO

Al comma 1, al capoverso 1-ter ivi richiamato, sopprimere le parole da:"Le disposizioni" a: "monistico".

1.22

PASTORE, COMPAGNA, CENTARO, BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, SARRO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Nel comma 1 dell'articolo 147-ter del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, *alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole:* "e sono ammesse al voto solo se da esse risulti che almeno un terzo dei candidati appartenga al genere femminile".

1.23

PASTORE, COMPAGNA, CENTARO, BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, SARRO

Sopprimere il comma 2.

1.24

CARUSO

Sopprimere il comma 2.

1.25

CARUSO

Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis ivi richiamato con il seguente: "1-bis. I componenti del comitato di gestione, quando questo è composto da almeno sette membri devono appartenere sia al genere femminile, sia al genere maschile, ed il numero degli appartenenti a ciascuno di essi non può essere inferiore ad un terzo del totale."

1.26

CARUSO

Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis ivi richiamato con il seguente: "1-bis. I componenti del comitato di gestione, quando questo è composto da almeno cinque membri devono appartenere sia al genere femminile, sia al genere maschile, ed il numero degli appartenenti a ciascuno di essi non può essere inferiore ad un terzo del totale."

1.27

CARUSO

Al comma 2, al capoverso 1-bis ivi richiamato, sostituire la parola: "tre" con la seguente: "sette".

1.28

CARUSO

Al comma 2, al capoverso 1-bis ivi richiamato, sostituire la parola: "tre" con la seguente: "cinque".

1.29

PASTORE, COMPAGNA, CENTARO, BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, SARRO

Sopprimere il comma 3.

1.30

CARUSO

Sopprimere il comma 3.

1.31

CENTARO, PASTORE

Al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole "Il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale" con le seguenti: "al genere meno rappresentato venga riservata una quota pari ad un terzo degli effettivi del collegio sindacale".

1.32

CENTARO, PASTORE

Al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere il periodo: "Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi".

1.33

CENTARO, PASTORE

Al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole "tre mandati" con le seguenti: "un mandato".

1.34

CENTARO, PASTORE

Al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire la parola "tre" con la seguente: "due".

1.35

COMPAGNA

Al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole "i componenti eletti decadono dalla carica" con le seguenti: "sulla permanenza in carica dei componenti eletti dovrà pronunciarsi la Consob. E' rimesso alla valutazione della Consob il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di riparto dei membri anche in caso di modifica della composizione del consiglio di amministrazione nel corso del mandato relativo a componenti del genere meno rappresentato."

1.36

COMPAGNA

Al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole "i componenti eletti decadono dalla carica" con le seguenti: "sulla permanenza in carica dei componenti eletti dovrà pronunciarsi la Consob".

1.37

CENTARO, PASTORE

Al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole "i componenti eletti decadono dalla carica" con le seguenti: "la società è soggetta ad una sanzione da 50 a 150 quote".

1.0.1

FASANO

Dopo l'articolo inserire il seguente: "Art. 1-bis. Sul curriculum degli amministratori da eleggere ha titolo a formulare un proprio motivato parere di idoneità alla carica la CONSOB."

1.0.2

COMPAGNA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Equilibrio tra i generi negli organici del personale docente della scuola primaria e secondaria)

All'articolo 399 del "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Una quota pari ad un terzo del personale docente della scuola elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è riservata al genere meno rappresentato."»

Art. 2

2.1

CENTARO, PASTORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2

(Decorrenza)

Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato:

Una quota pari almeno ad un decimo degli amministratori e sindaci eletti per il primo mandato di applicazione della legge;

Una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori e sindaci eletti per il secondo mandato di applicazione della legge."

2.2

CENTARO, PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole da "si applicano" fino alla fine con le seguenti: "si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

2.3

PASTORE, COMPAGNA, CENTARO, BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, SARRO

Al comma 1, sopprimere le parole "a decorrere" fino a "e comunque".

2.4

CARUSO

Al comma 1, sostituire la parola: "primo" con la seguente: "secondo".

2.5

CARUSO

Al comma 1, sostituire le parole: "sei" con la seguente: "diciotto".

Art. 3

3.1

FASANO

Sopprimere l'articolo.

3.2

CARUSO

Sopprimere l'articolo.

3.3

CARUSO

Al comma 1, infine aggiungere le seguenti parole: "limitatamente ai componenti dei consigli di amministrazione e dei consigli di gestione candidati dalle medesime".

3.4

PASTORE, COMPAGNA, CENTARO, BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, SARRO

Al comma 1, infine aggiungere le seguenti parole: "limitatamente agli amministratori eletti dalla parte pubblica".

3.5

FASANO

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: "Non si applicano invece quando tali società abbiano come proprio azionista di maggioranza Regioni".

3.6

FASANO

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: "Non si applicano invece quando tali società abbiano come proprio azionista di maggioranza Province con più di 500.000 abitanti".

3.7

FASANO

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: "Non si applicano invece quando tali società abbiano come proprio azionista di maggioranza Comuni con più di 500.000 abitanti".

3.0.1

CARUSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 3-bis. 1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "provinciali" sono aggiunte le seguenti "e delle Città metropolitane", e le parole da "e per promuovere" sino alla fine sono sostituite con le seguenti: "e per garantire la presenza di entrambi i sessi nella misura di almeno un terzo dei componenti nelle giunte e negli organi collegiali del comune, della provincia e della Città metropolitana nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti e nelle società da essi intermente partecipate."

Sono quindi inseriti i seguenti commi:

"3-*bis*. Gli enti di cui al comma 1 adeguano i rispettivi statuti a quanto prescritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine gli statuti si intendono automaticamente adeguati alle prescrizioni minime previste nel comma che precede, intendendosi sostituite in tal senso le clausole che vi contrastino.

3-*ter*. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, gli organi collegiali degli enti, aziende, istituzioni e società previste nel comma 1 devono essere composti da almeno 3 membri e, in ogni caso, aumentati di una quota pari ad un terzo con obbligo di adeguamento dei relativi statuti, regolamenti e disposizioni organizzative da assumere entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3-*quater*. Ai conseguenti oneri, valutati in un milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino all'1 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili."».

3.0.2

PASTORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 3-*bis*. 1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "provinciali" sono aggiunte le seguenti "e delle Città metropolitane", e le parole da "e per promuovere" sino alla fine sono sostituite con le seguenti: "e per garantire la presenza di entrambi i sessi nella misura di aumento un terzo dei componenti nelle giunte e negli organi collegiali del comune, della provincia e della Città metropolitana nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti e nelle società da essi intermente partecipate."

Sono quindi inseriti i seguenti commi:

"3-*bis*. Gli enti di cui al comma 1 adeguano i rispettivi statuti a quanto prescritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine gli statuti si intendono automaticamente adeguati alle prescrizioni minime previste nel comma che precede, intendendosi sostituite in tal senso le clausole che vi contrastino.

3-*ter*. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, gli organi collegiali degli enti, aziende, istituzioni e società previste nel comma 1 devono essere composti da almeno 3 membri e, in ogni caso, aumentati di una quota pari ad un terzo con obbligo di adeguamento dei relativi statuti, regolamenti e disposizioni organizzative da assumere entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3-*quater*. Ai conseguenti oneri, valutati in un milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino all'1 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili."».

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2011

228ª Seduta

IN SEDE REFERENTE

(2482) Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Golfo ed altri; Mosca ed altri

(1719) GERMONTANI ed altri. - Modifica all'articolo 147-ter testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

(1819) BONFRISCO. - Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati

(2194) CARLINO e BUGNANO. - Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

(2328) THALER AUSSERHOFER ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il presidente FERRARA avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2482, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 febbraio scorso. Al riguardo, specifica che, attesa la complessità e la delicatezza della materia da essi trattata, egli intende consentire la più ampia discussione di tutte le questioni oggetto delle predette proposte.

Interviene il senatore PASTORE (*PdL*) a giudizio del quale la Commissione dovrebbe valutare attentamente e approfonditamente gli effetti delle disposizioni recate dal disegno di legge, in via preliminare rispetto all'esame delle proposte emendative. Giudica pertanto opportuno una breve fase istruttoria finalizzata allo svolgimento delle audizioni dell'ABI, dell'ANIA e della Confindustria, che come noto, hanno posto all'attenzione del legislatore alcune questioni di rilevante interesse, nonché della Consob, in grado quest'ultima di fornire un ausilio tecnico e una indicazione importante ai fini della valutazione degli effetti del disegno di legge e delle eventuali proposte emendative.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) rileva il carattere ostruzionistico della proposta avanzata dal senatore Pastore, sottolineando al contempo che le questioni di rilevante interesse, nonché i profili di costituzionalità delle disposizioni recate dal disegno di legge possono certamente essere verificate dai singoli commissari senza lo svolgimento di audizioni di cui non rileva la necessità. Giudica inoltre inopportuno che la Commissione segua pedissequamente le indicazioni provenienti dai gruppi di pressione, in omaggio ad una politica acquiescente agli interessi dei "poteri forti". Si dichiara quindi contrario allo svolgimento delle audizioni, esprimendo la convinzione che l'*iter* già programmato in sede di Conferenza dei Capigruppo consenta alla Commissione di esaminare il disegno di legge con il dovuto approfondimento e con la massima libertà di opinione.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) ricorda che le sedute convocate nella giornata odierna sono dedicate all'illustrazione e alla discussione di emendamenti al disegno di legge e non certamente a valutare proposte di ulteriore fase istruttoria delle quali sottolinea il carattere palesemente ostruzionistico. Emerge da tale proposta la volontà di assecondare gli interessi di gruppi di pressione che intendono tutelare lo *status quo* rispetto ad un'iniziativa legislativa dal tenore fortemente innovativo. Dopo aver ricordato la stragrande prevalenza del genere maschile negli organi di vertice delle società quotate, rammenta altresì che la Commissione finanze della Camera dei deputati ha già svolto una serie di audizioni, nel corso delle quali sono emerse posizioni di aperto sostegno al disegno di legge anche da parte di esponenti di primo piano del mondo bancario. Rispetto a tale condizione il disegno di legge presenta anche una connotazione etica e di riconoscimento del merito, che dovrebbe costituire il principio guida della discussione al fine di tutelare gli interessi generali del Paese. Viceversa, si assiste a una presa di posizione negli organismi associativi di rilevanti comparti dell'economia nazionale che, per tempistica e contenuti, rappresentano un indebito tentativo di limitare la discussione parlamentare: una acquiescenza a tale presa di posizione sarebbe il segnale di un arroccamento di tipo corporativo non certamente in linea con la necessità di innovare e rendere più competitiva l'economia nazionale. Rileva quindi il carattere sostanzialmente rozzo e semplicistico di un'iniziativa ostruzionistica, pur ampiamente legittima, che non aiuta l'*iter* del disegno di legge. Si dichiara disponibile ad una discussione approfondita e effettivamente legata al merito delle questioni, ma respinge il tentativo di arrestare l'*iter* del disegno di legge o di stravolgerne il senso.

A giudizio del senatore BARBOLINI (*PD*) l'avvio della seduta odierna e le problematiche già emerse giustificano ampiamente la richiesta che il proprio Gruppo politico ha avanzato ieri di consentire nella giornata odierna un'ampia valutazione degli emendamenti presentati. Ribadisce che

l'interesse prevalente della propria parte politica è quello di concludere l'esame del disegno di legge, tenendo conto che la tempistica non è una variabile indipendente. Il testo all'attenzione della Commissione rappresenta un punto di equilibrio condivisibile e di ciò è testimonianza la decisione del Presidente del Senato e della Conferenza dei Capigruppo di inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea della corrente settimana l'esame dei disegni di legge. La rinuncia a presentare emendamenti da parte del Partito democratico è quindi la conseguenza diretta di un atteggiamento politico, pur nella consapevolezza dell'opportunità di compiere gli approfondimenti necessari al fine di valutare la portata delle disposizioni in esame. La definitiva approvazione della legge costituisce pertanto per la propria parte politica un obiettivo irrinunciabile e l'atteggiamento in Commissione ne è diretta conseguenza. Sollecita quindi l'avvio della fase illustrativa degli emendamenti, dichiarando la contrarietà all'apertura di un'ulteriore fase istruttoria. Ciò non esclude che, una volta emersa nel corso della discussione l'opportunità di valutare modifiche migliorative al testo, la propria parte politica non si sottrarrà a tale discussione, a condizione che sia garantito da parte della maggioranza un *iter* certo sia presso il Senato che presso la Camera dei deputati. Non giova infatti al buon andamento dei lavori parlamentari una contrapposizione che dà la stura a distorsioni, conflittualità e decisioni poco trasparenti, a scapito di un percorso certo, in grado di rispettare la tempistica già prefigurata dai presidenti dei Gruppi.

Il senatore CONTI (*PdL*) pur esprimendo condivisione rispetto alle osservazioni del senatore Barbolini, ribadisce che la propria parte politica è tendenzialmente favorevole al disegno di legge, pur nella consapevolezza che la discussione finora svolta e la presentazione degli emendamenti hanno fatto emergere aspetti sia politici che tecnici sulla portata del disegno di legge che meritano un attento esame. Dà atto quindi ai presentatori degli emendamenti, ancorché non componenti della Commissione Finanze e tesoro, di aver fornito un prezioso apporto in termini di conoscenza e valutazione delle problematiche, in grado di consentire un esame attento e di definire un testo nelle migliori condizioni possibili. Conclude dichiarandosi convinto che la relatrice sia ben consapevole dei margini e dei termini affidati alla sua azione per individuare le soluzioni più idonee e dare le risposte in grado di raccogliere i più ampi consensi.

Il senatore MURA (*LNP*) condivide le osservazioni dei senatori Conti e Barbolini, ritenendo incongrua una contrapposizione fine a se stessa tra coloro che vogliono ostacolare il cammino del disegno di legge e quanti sostengono la necessità di non apportarvi alcuna modifica. Annuncia che la propria parte politica guarda con grande interesse e condivisione ad alcune proposte emendative già presentate, senza che tale orientamento possa essere tacciato di ostruzionismo o di mera acquiescenza ad indicazioni esterne al Parlamento. Alcune criticità del disegno di legge hanno giustamente sollecitato la presentazione di emendamenti il cui valore ed efficacia debbono essere all'attenzione della Commissione e costituiscono la base per una discussione in grado di migliorare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente FERRARA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprimendo l'auspicio che attraverso la discussione la Commissione possa individuare le soluzioni maggiormente condivisibili intorno al tema della gradualità dell'applicazione del criterio di riparto degli amministratori e a quello della sanzione più adeguata nell'ipotesi di mancata osservanza.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*) fa proprio l'emendamento 1.1 e lo dà per illustrato.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra l'emendamento 1.2 (testo 2), pubblicato in allegato al presente resoconto, dopo averlo fatto proprio. La proposta prevede che il criterio di riparto dei componenti del consiglio di amministrazione discende dalla formazione delle liste di candidati per l'elezione di tale organo, anche per scongiurare il rischio che il riparto automatico in consiglio di amministrazione vada a scapito degli azionisti di maggioranza.

Ribadisce inoltre che sarebbe stato opportuno acquisire l'orientamento della Consob, in quanto autorità indipendente e non certo espressione di "poteri forti", anche sull'impatto che il vincolo di un terzo dei componenti previsto dal disegno di legge potrebbe avere sul sistema elettorale degli organi di amministrazione delle società quotate. Inoltre risulta necessario approfondire tale profilo anche a tutela dei risparmiatori che investono in Borsa, considerato che si tratta di un interesse particolarmente qualificato non solo dal punto di vista economico ma anche sotto il profilo normativo.

Successivamente dà per illustrati anche gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 (al quale aggiunge la propria firma) che affrontano lo stesso problema con proposte che prevedono modifiche di minore rilevanza al testo del disegno di legge.

Dà inoltre per illustrati anche gli emendamenti 1.7 e 1.9 dopo averli fatti propri e 1.8.

Il senatore CENTARO (*PdL*) illustra quindi l'emendamento 1.6, che non si limita ad apportare una mera correzione di carattere formale al disegno di legge, ma rende la previsione in esso contenuta più compatibile con i principi che disciplinano il procedimento di elezione degli amministratori delle società quotate: infatti né un atto legislativo né una norma statutaria possono imporre in anticipo un determinato risultato elettorale. Al contrario il disegno di legge può, più correttamente, soltanto stabilire che il genere meno rappresentato abbia una riserva di quota in rapporto al numero degli amministratori eletti, considerato che ciascuna società dovrà adeguare, attraverso le opportune modifiche statutarie, il proprio sistema interno di elezione delle cariche sociali in modo che sia raggiunto l'obiettivo di riequilibrio previsto.

Il presidente FERRARA, sottolineando nuovamente come le modifiche al comma 1 riguardano le questioni di maggiore interesse, auspica una discussione ampia sulla questione dell'adeguamento delle norme statutarie, nonché sul meccanismo sanzionatorio per il mancato rispetto delle prescrizioni statutarie. Sarà pertanto opportuno prestare la necessaria attenzione anche a tali profili.

Il senatore CENTARO (*PdL*), nell'illustrare congiuntamente i propri emendamenti 1.10, 1.12 e 1.14, esprime il convincimento che il principio di parità di genere, che ispira l'iniziativa legislativa in esame, dovrebbe avere una piena e incondizionata attuazione senza prevederne un limite temporale di efficacia. Per tale ragione l'emendamento 1.10 dispone la soppressione del riferimento ai tre mandati consecutivi come periodo di applicazione del criterio di riparto degli amministratori. Viceversa, ove tale riferimento venisse mantenuto, non si può disconoscere il rischio di proroghe delle disposizioni contenute nel disegno di legge, per garantirne la continuità all'interno dell'ordinamento giuridico. Osserva peraltro che la prassi di limitare la durata temporale di quei regimi normativi caratterizzati da una particolare portata innovativa potrebbe anche essere il frutto di una soluzione di compromesso raggiunta alla Camera per pervenire a un'approvazione largamente condivisa del provvedimento.

Precisa quindi che gli emendamenti 1.12 e 1.14, dando comunque per acquisita l'ottica di una durata predeterminata di tre mandati, prevedono una rimodulazione di tale arco di tempo, a suo giudizio comunque troppo ampio per un regime di carattere innovativo, e propongono, rispettivamente, di ridurre a uno o a due mandati il tempo di vigenza del criterio di riparto degli amministratori.

La senatrice LEDDI (*PD*) interviene per sottolineare che mentre alcuni degli emendamenti presentati sembrano sorretti da motivazioni di carattere provocatorio, come quello concernente l'equilibrio tra i generi negli organici del personale docente della scuola primaria e secondaria, di cui all'emendamento 1.0.2 (e in quanto tali non può che ribadire la loro sostanziale estraneità al dibattito in corso), altre proposte in esame sollevano invece importanti questioni meritevoli di specifico approfondimento. Una di esse è il periodo di vigenza del criterio che assegna almeno un terzo degli amministratori eletti al genere meno rappresentato: a suo parere non si tratta, come ipotizzato dal senatore Centaro, di una soluzione di compromesso, ma di uno dei punti qualificanti della riforma legislativa, che consente di superare i dubbi di costituzionalità che sono stati sollevati con riguardo alla normativa proposta. Inoltre, le misure a favore dell'equilibrio di genere possono essere considerate anche come norme di carattere eccezionale, analoghe alle disposizioni a tutela delle minoranze. Di conseguenza non avrebbe alcun senso prevedere una disposizione di favore con una durata perpetua, senza che questo significhi avallare la prassi di ripetute proroghe delle norme in questione. Alla luce di tale puntualizzazione dichiara la disponibilità a valutare nel merito le singole proposte che intendono modificare la durata del criterio di riparto, senza tuttavia mettere in discussione il principio in sé.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*), in relazione al proprio emendamento 1.0.2, concernente l'equilibrio di genere nel settore scolastico, si dichiara disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore PASTORE (*PdL*) ammette che le disposizioni di carattere derogatorio a principi generali, per essere considerate compatibili con l'ordinamento costituzionale, devono avere un limite di durata.

Il senatore CENTARO (*PdL*), facendo riferimento alla propria proposta 1.10 già illustrata, ribadisce comunque che se l'obiettivo è quello di avere una presenza costante del genere meno rappresentato negli organi amministrativi e di controllo delle società quotate, allora esso risulta a suo parere più facilmente perseguibile senza limitarne in anticipo la possibile durata. Viceversa, se si accetta tale soluzione, e si considerano anche i profili di costituzionalità coinvolti, il periodo di tre mandati potrebbe essere considerato eccessivamente lungo, e quello di un solo mandato troppo breve. Si potrebbe perciò convergere sul suo emendamento 1.14 che fissa il limite temporale di vigenza del criterio di riparto in due mandati.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) ricorda come sul tema in discorso si sia già pronunciata la I Commissione permanente della Camera dei deputati, con l'espressione di un parere che risulta decisivo per la risoluzione della questione. Infatti la temporaneità del regime previsto dal disegno di legge ne garantisce la legittimità costituzionale, come ricordato anche dalla senatrice Leddi e l'individuazione del limite dei tre mandati è da considerare come un importante punto di mediazione che ha consentito l'approvazione unanime del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento. Più in generale la questione della durata della disposizione va connessa con eventuali elementi di gradualità nella determinazione del riparto riservato. A suo parere sono pertanto ipotizzabili due opzioni: o si tiene fermo il limite dei tre mandati e si introduce un criterio di gradualità nel quantificare la quota da riservare al genere meno rappresentato oppure, se si opta per la riduzione del numero dei mandati, è assolutamente irrinunciabile fissare fin dall'inizio la quota di un terzo degli amministratori eletti, senza introdurre criteri di carattere gradualistico.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), nell'illustrare il proprio emendamento 1.16, dà positivamente atto ai senatori Pastore, Centaro e Compagna, di aver presentato proposte tendenti a migliorare il contenuto del disegno di legge, onde superare i dubbi di costituzionalità che sono stati prospettati con riferimento al sistema delle quote.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.16, ne sottolinea il significato dal punto di vista normativo: a suo parere sarebbe opportuno affiancare, alla previsione della decadenza del consiglio di amministrazione nel caso di inosservanza della quota da riservare al genere meno rappresentato, l'attribuzione alla Consob del potere di stabilire con proprio regolamento le sanzioni applicabili alle società quotate che non rispettano il criterio di riparto previsto dal disegno di legge. Esprime infatti il timore che le società quotate possano sottrarsi all'osservanza di tali principi, come accade spesso per gli amministratori indipendenti, la cui presenza risulta inferiore ai livelli previsti nella maggior parte degli organi amministrativi. Pertanto la previsione di un autonomo potere sanzionatorio della Consob rappresenta un'ulteriore garanzia a tutela del genere meno rappresentato, aggiuntiva alla sanzione della decadenza degli organi sociali.

Il senatore PASTORE (*PdL*) sottoscrive e illustra l'emendamento 1.15, sottolineando che la sanzione della decadenza potrebbe risultare sproporzionata rispetto alle ipotesi in cui il mancato raggiungimento della quota non fosse imputabile agli indirizzi di gestione della singola società. In particolare la decadenza sarebbe giustificata in presenza di casi particolarmente gravi, quando non si potesse raggiungere la quota prevista pur in presenza di un sistema elettorale astrattamente in grado di garantire tale livello di partecipazione. Tali perplessità investono proprio le società quotate considerato il rapido mutamento della compagine societaria. In tal modo si rischia di compromettere l'operatività di tali aziende, che verrebbero private dei propri organi di vertice anche in presenza di condotte non colpevoli. È bene inoltre considerare che la decadenza può comportare ricadute immediate anche sull'andamento della società nel mercato finanziario. In terzo luogo la predetta sanzione, di particolare gravità, è prevista anche per il collegio sindacale, che potrebbe assumere temporaneamente le funzioni di amministrazione della società in caso di scioglimento dell'organo amministrativo. Rappresenta quindi il rischio, non escluso in via teorica, che l'unica soluzione possibile sarebbe quella di affidare la gestione societaria a un organo giudiziario.

L'oratore rimarca quindi come sarebbe invece preferibile ricorrere al modello di sistema sanzionatorio previsto per altre tipologie di disposizioni vincolanti, sempre nel settore delle società di capitali. In tali sistemi è infatti prevista l'attribuzione all'autorità di regolamentazione e controllo del potere di accertare le violazioni commesse e di irrogare le sanzioni previste, che sono di carattere pecuniario. Peraltro, nella stessa relazione al disegno di legge n. 1819 della senatrice

Bonfrisco, è espressamente affermata l'opportunità di non seguire il modello previsto nell'ordinamento norvegese, che prevede addirittura lo scioglimento della società dopo l'invio di una diffida ad adempiere. Di conseguenza ritiene ampiamente giustificata l'ipotesi prospettata nell'emendamento 1.16 di attribuire i poteri sanzionatori alla Consob, come autorità indipendente di settore (ovvero nell'emendamento 1.11 a propria firma).

Il presidente FERRARA (*PdL*) interviene brevemente nel merito per ribadire che l'oggetto della discussione non consiste, a suo parere, nel decidere se è opportuno o meno prevedere un sistema sanzionatorio, ma nell'individuare il tipo e la natura che la sanzione da introdurre dovrebbe avere per essere adeguata e proporzionale alle infrazioni commesse.

La senatrice LEDDI (*PD*) ritiene ampiamente dimostrato che tutte le forze politiche ritengono necessario garantire l'osservanza del disegno di legge con opportune sanzioni. Tuttavia, poiché il settore di riferimento vede al suo interno società di grandi dimensioni e dal notevole valore economico, la previsione di una mera sanzione pecuniaria è assolutamente insufficiente traducendosi di fatto nel pagamento di una multa per ogni violazione commessa. Dopo aver ricordato che l'attuale presidente della Consob aveva fornito le proprie rassicurazioni alla Commissione circa la volontà di affrontare la questione nell'immediato, sottolinea che l'attribuzione a tale organismo di poteri sanzionatori presuppone la preventiva individuazione di una cornice legislativa di riferimento.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*) condivide l'ipotesi che la Commissione individui per via emendativa una cornice edittale per le sanzioni da applicare, rimettendo alla Consob, in qualità di organo terzo e indipendente, il potere di accertare le violazioni e di irrogare le sanzioni stesse. Invita pertanto la relatrice a formalizzare in un apposito emendamento la soluzione che emergerà al termine del dibattito.

Il senatore MURA (*LNP*), nel far riferimento all'emendamento 1.17, ne sottolinea l'importanza, trattandosi di una proposta che intende garantire l'osservanza del vincolo di riparto non soltanto in sede di formazione dell'organo amministrativo ma anche nel corso del mandato, quando per diverse ragioni possa venir meno l'equilibrio di genere nella sua composizione. Ribadisce quindi che si tratterebbe di un ulteriore strumento a tutela dei principi che ispirano il disegno di legge n. 2482.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) rimarca criticamente che le associazioni di settore, che hanno sollecitato puntuali modifiche al disegno di legge, hanno avuto tutto il tempo per illustrare il proprio punto di vista in merito agli aspetti della disciplina meritevoli di un correttivo. Concorda con la proposta che sia la relatrice a individuare una soluzione di mediazione fra le varie posizioni emerse, formalizzandola in un apposito emendamento.

Aggiunge che il tema delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza del disegno di legge riveste la massima importanza, considerato il precedente delle misure di liberalizzazione introdotte nella passata legislatura e che sono diventate operative, nonostante le resistenze degli operatori interessati, grazie alla successiva introduzione di sanzioni particolarmente severe.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) rammenta che l'individuazione della sanzione della decadenza aveva registrato la generale concordia delle parti politiche e del Governo alla Camera dei deputati e che rappresenta la vera garanzia di forza e di efficacia del disegno di legge e della sua carica innovativa.

Pertanto il ventilato coinvolgimento della Consob su tale fronte deve rivestire a suo parere un valore aggiuntivo e di ulteriore rafforzamento dell'impianto del disegno di legge. Inoltre, pur condividendo le proposte tese all'individuazione di una cornice edittale, rimarca che i limiti di pena che saranno individuati dalla relatrice dovranno essere particolarmente elevati, altrimenti si tratterà di sanzioni prive di reale efficacia.

Il presidente FERRARA (*PdL*) ritiene interessante approfondire anche l'ipotesi di diversificare il regime sanzionatorio secondo che la violazione sia stata commessa da una società privata oppure a controllo pubblico. In tale contesto potrebbe essere valutata anche la possibilità di una sanzione economica commisurata al valore del fatturato.

Il senatore CENTARO (*PdL*), intervenendo su tale tema, richiama quindi l'attenzione sul proprio emendamento 1.20 che sostituisce la sanzione della decadenza degli amministratori eletti con l'applicazione di una sanzione da 50 a 150 quote, trattandosi di un sistema già adottato in ambito europeo e basato sulla predeterminazione di un limite massimo e minimo di pena applicabile.

Tuttavia ritiene possibile raggiungere una convergenza muovendo dal modello delineato nell'emendamento 1.16. Naturalmente, l'individuazione preventiva dell'importo della sanzione da applicare richiede che esso sia effettivamente proporzionato alla gravità della violazione. A tale condizione avrebbe senso a suo parere prevedere l'intervento della Consob, che sarebbe chiamata ad accertare la gravità dell'infrazione. A titolo di esempio, ritiene di tutta evidenza come l'eventuale venir meno dell'equilibrio di genere nel corso del mandato rivesta una gravità minore rispetto all'ipotesi che la quota di un terzo non venga raggiunta all'esito dell'elezione degli organi sociali. Inoltre è altrettanto innegabile la necessità di diversificare le sanzioni applicabili secondo che il criterio di riparto tra componenti non sia rispettato negli organi di amministrazione oppure in quelli di controllo, trattandosi di due casi tra i quali è opportuno operare una netta distinzione. Invita pertanto la relatrice a formalizzare in un emendamento una proposta emendativa che tenga conto di tali indicazioni.

Il presidente FERRARA ribadisce l'importanza di trovare una soluzione condivisa da tutte le parti politiche, anche nella prospettiva di un eventuale trasferimento dei disegni di legge in sede deliberante.

Il senatore CONTI (*PdL*) richiama l'attenzione sulla circostanza che l'eventuale cessazione dalla carica di un componente dell'organo amministrativo o di controllo, che renderebbe necessaria la sua sostituzione per non far venir meno l'equilibrio di genere, non dovrebbe prestarsi a un uso strumentale, teso a insediare in tali organi sempre le stesse persone.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), in merito al ruolo della Consob, sottolinea l'estrema lunghezza dei tempi per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte di tale organo, che richiedono in media circa tre anni dalla data in cui è accertata la violazione. A tale arco di tempo occorre poi aggiungere anche quello per l'eventuale definizione del giudizio, trattandosi di provvedimenti che possono essere impugnati.

Osserva che un possibile modello di riferimento può derivare dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha il potere di irrogare sanzioni commisurate al valore del fatturato.

La senatrice LEDDI (*PD*) esprime perplessità in merito al riferimento al valore del fatturato, poiché una sanzione economica commisurata a tale parametro potrebbe comportare una riduzione dell'importo degli utili distribuiti, a danno dei piccoli azionisti, considerato che le società quotate potrebbero utilizzare tale sistema per trasferire ad altri i maggiori oneri per il pagamento delle sanzioni. Aggiunge che tali considerazioni valgono anche per le società pubbliche, che potrebbero ricorrere a un aumento delle tariffe a scapito dei cittadini.

Il senatore CENTARO (*PdL*) ribadisce che il criterio di quantificazione della sanzione deve consistere nella gravità della violazione accertata e non nel valore del fatturato. Peraltro la decadenza potrebbe essere mantenuta all'interno di tale sistema come sanzione per le violazioni ripetute oppure per quelle di maggiore gravità.

Il presidente FERRARA (*PdL*) sottolinea anche l'esigenza di evitare che la previsione di sanzioni pecuniarie possa essere interpretata dal *management* delle società quotate come un incentivo a ignorare le disposizioni del disegno di legge, in quanto si tratterebbe di una sorta di costo da sostenere per aggirare i vincoli normativi.

Il senatore PASTORE (*PdL*) dà quindi congiuntamente conto degli emendamenti 1.21 e 1.22. Il primo prevede l'esclusione delle disposizioni in commento per le società organizzate con il sistema monistico; più in generale esprime perplessità per un meccanismo sanzionatorio sproporzionato, giudicando l'automatica decadenza del consiglio di amministrazione condivisibile solo quale estrema sanzione in caso di reiterazione del mancato rispetto del riparto. A tale proposito fa presente che l'emendamento 1.22 prevede una modifica all'articolo 147-ter del TUF, subordinando l'ammissibilità delle liste di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione al fatto che esse riservino almeno un terzo dei propri candidati al genere meno rappresentato. Ribadisce che tale

soluzione potrebbe facilitare le modalità di svolgimento delle elezioni e di formazione degli organi sociali. Conclude evidenziando l'opportunità di valutare l'impatto del criterio di riparto tra generi sui differenti sistemi di amministrazione societaria previsti dalla legge.

I restanti emendamenti all'articolo 1 si intendono quindi illustrati.

Il presidente FERRARA propone alla Commissione di sconvocare l'odierna seduta pomeridiana delle ore 14,30 e di proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge in una seduta da convocare alle ore 14 di martedì 22 febbraio.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2482

1.2 (testo 2)

CARUSO

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter ivi richiamato, con il seguente: «1-ter. I candidati indicati in ciascuna delle liste di cui al comma 1 devono appartenere sia al genere femminile, sia al genere maschile, ed il numero degli appartenenti a ciascuno di essi non può essere inferiore ad un terzo del totale. Il riparto dei componenti del consiglio di amministrazione di cui al comma 1 è eseguito in maniera tale da permettere che sia ad esso chiamato almeno un rappresentante per ciascun genere.».

Conseguentemente,

dopo l'articolo 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni aggiungere il seguente: «187-ter.1. 1. Si applica in capo all'ente, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 147-ter, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00.».

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2011

229ª Seduta

IN SEDE REFERENTE

(2482) Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Golfo ed altri; Mosca ed altri

(1719) GERMONTANI ed altri. - Modifica all'articolo 147-ter testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

(1819) BONFRISCO. - Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati

(2194) CARLINO e BUGNANO. - Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

(2328) THALER AUSSERHOFER ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

Il presidente FERRARA ricorda che nella precedente seduta ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2482, fino a quelli riferiti all'articolo 1. Nella successiva discussione su tali proposte sono emerse in Commissione posizioni diversificate in merito agli aspetti più qualificanti del disegno di legge, come l'eventuale introduzione di un meccanismo di gradualità nell'applicazione del criterio di riparto degli amministratori e l'individuazione del tipo di sanzione più adeguato e idoneo a garantire il raggiungimento del riequilibrio di genere previsto.

Dà quindi notizia del parere contrario espresso dalla 2^a Commissione permanente e informa altresì che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, modificando il calendario dei lavori dell'Assemblea della corrente settimana, ha rinviato la discussione dei disegni di legge alla prossima settimana. Osserva quindi che si potrà disporre del tempo necessario per acquisire anche il parere della 1^a Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti.

Informa successivamente dell'avvenuta presentazione di alcuni emendamenti da parte del Governo, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta, e propone alla Commissione di fissare alle ore 19 di domani, mercoledì 23 febbraio, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti. Avverte quindi che si procederà all'illustrazione degli emendamenti presentati dal Governo.

La Commissione concorda.

Il senatore PASTORE (*PdL*) deposita agli atti della Commissione il testo della legge recentemente approvata in Francia sulla rappresentanza equilibrata tra donne e uomini all'interno dei consigli di amministrazione e di sorveglianza e sulla parità professionale, ritenendo auspicabile che se ne possa tener conto per il prosieguo dei lavori, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di valutare soluzioni normative alternative rispetto a quelle contenute nel disegno di legge n. 2482 in relazione, in particolar modo, al tema delle sanzioni a tutela della parità di genere.

Il sottosegretario VIALE rammenta come in sede di illustrazione e discussione degli emendamenti al disegno di legge fosse emersa, nella precedente seduta, la disponibilità di tutte le parti politiche a valutare il merito di eventuali proposte migliorative rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati. Il Governo, anche sulla scorta degli emendamenti presentati da esponenti della maggioranza, ritiene che all'interno del provvedimento vi siano alcuni profili che richiedono un intervento correttivo, al fine di elaborare una soluzione legislativa organica e coerente.

Dà quindi conto dell'emendamento 1.1000 che introduce una nuova procedura sanzionatoria per l'ipotesi di mancato raggiungimento del risultato previsto in termini di riparto dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, con l'intervento della Consob a cui viene affidato il compito di assegnare alla società interessata un termine per adeguarsi alle nuove prescrizioni statutarie. In caso contrario è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario.

L'emendamento 2.1000 prevede la graduale entrata in vigore del criterio di riparto con percentuali diversificate e crescenti nel tempo, a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo successivo a un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Conclude la propria illustrazione osservando che l'emendamento 3.1000 intende specificare ulteriormente l'ambito di applicazione del vincolo di riparto per quanto riguarda le società controllate da pubbliche amministrazioni.

Si apre quindi il dibattito sugli emendamenti presentati dal Governo.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) esprime forte senso di contrarietà a nome della propria parte politica, evidenziando che gli emendamenti illustrati dal Sottosegretario sono in stridente contrasto con il proposito, a suo parere attribuibile con certezza all'Esecutivo, di dare il più ampio sostegno al disegno di legge n. 2482 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. In riferimento alle censure di costituzionalità - a suo giudizio eccessive - contenute nel parere contrario della 2^a Commissione permanente, osserva che se esse fossero giustificate, significherebbe che presso l'altro ramo del Parlamento non è stato svolto alcun preventivo sindacato di costituzionalità sul testo che ci si accingeva ad approvare.

Ribadisce che la presentazione degli emendamenti da parte del Governo giustifica la sensazione che in seno all'Esecutivo si stia affermando un orientamento di segno marcatamente contrario rispetto a quello che era emerso all'inizio dei lavori della Commissione. Conferma che la propria parte politica ritiene fondamentale preservare l'impianto del disegno di legge, così come è stato elaborato dalla Camera dei deputati, anche se vi è la massima disponibilità a discutere le varie proposte tendenti a migliorarne il testo, con riferimento alla graduale applicazione del vincolo di riparto e del relativo regime sanzionatorio.

Tuttavia rimarca criticamente come gli emendamenti del Governo intendano a suo avviso stravolgere completamente il significato del disegno di legge e certamente non si tratta di contributi a una discussione costruttiva e condivisa. Ciò è testimoniato in particolare dal tenore dell'emendamento 2.1000 che, rinviando di molto negli anni l'effettiva applicazione di una significativa quota riservata al genere femminile, snatura completamente la portata innovativa del provvedimento. Obiezioni analoghe investono anche l'emendamento 1.1000 che intende introdurre un sistema sanzionatorio assolutamente inefficace, eliminando l'ipotesi della decadenza dell'organo sociale interessato.

L'oratore lamenta l'emergere di una volontà politica tesa a rallentare se non addirittura a ostacolare l'approvazione del disegno di legge, ribadendo al riguardo il giudizio critico della propria parte politica su tale atteggiamento, e preannuncia la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo. Richiama quindi la necessità di assumere nuovamente un atteggiamento collaborativo e di rispetto del lavoro del Parlamento, per individuare un percorso di rapida approvazione del provvedimento. A tal fine reputa fondamentale il lavoro che la relatrice sarà chiamata a svolgere, per elaborare una soluzione di mediazione tra le varie posizioni emerse che sia in grado di preservare il senso complessivo della proposta di legge.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni svolte dal senatore Barbolini, rileva come il lavoro finora compiuto dal Senato, in sede di esame del disegno di legge, stia cercando di tener conto dell'ampio dibattito sul suo contenuto, tanto interno quanto esterno al Parlamento. Tuttavia anche le legittime e prevedibili richieste di approfondimento non possono far trascurare il fatto che l'altro ramo del Parlamento ha già avuto a disposizione il tempo necessario per analizzare compiutamente tutte le tematiche oggetto del provvedimento. Pertanto, ella prosegue, il Senato ha il compito di migliorare il testo al suo esame modificando i profili concordemente ritenuti meritevoli di un correttivo: ma non possono certo aprirsi spazi per una vera e propria riscrittura del disegno di legge che ne alteri profondamente il risultato.

Osserva che gli emendamenti del Governo, pur nella prospettiva di dar corso alle richieste di modifica avanzate dalle associazioni interessate, rischiano tuttavia di andare oltre tale obiettivo, proponendo una soluzione radicalmente alternativa alle questioni emerse nel dibattito, per quanto riguarda in particolare l'individuazione del percorso di graduale entrata in vigore del nuovo regime. E' forte quindi il timore che si possa giungere all'approvazione di una legge sostanzialmente priva di effetti pratici. Al contrario il testo messo a punto dalla Camera dei deputati è un buon risultato legislativo, anche se permane l'esigenza di alcune modifiche correttive, considerato che esso rappresenta il primo serio tentativo di intervenire sul tema della parità di genere, anticipando il tenore e il senso delle disposizioni che l'Unione europea si appresta ad approvare, in ossequio agli obiettivi della strategia di Lisbona 2020, e la cui osservanza sarà ovviamente richiesta a tutti gli Stati membri. Nello scenario delineato è quindi di vitale importanza che l'Italia possa dare attuazione al contenuto del disegno di legge con un largo anticipo rispetto alla realizzazione delle politiche comunitarie.

Il profilo della gradualità - opportunamente calibrata - rappresenta pertanto il punto fondamentale della disciplina proposta, nella consapevolezza che la ricerca di un maggiore equilibrio tra i generi potrà essere d'aiuto al rilancio della competitività del sistema economico italiano in Europa. Le società che si adegueranno alla nuova normativa, inoltre, potranno beneficiare di un meccanismo di graduale entrata in vigore del sistema delle quote, senza incorrere nella sanzione della decadenza, con l'obiettivo di riconoscere e promuovere il merito e le capacità professionali delle donne.

Non esclude di presentare proposte di modifica agli emendamenti del Governo, ma reputa fondamentale il lavoro di sintesi tra le varie posizioni emerse che la relatrice sarà chiamata a svolgere e a formalizzare in appositi emendamenti.

La senatrice LEDDI (*PD*) rimarca in primo luogo criticamente come il parere della 2^a Commissione permanente contenga in via prevalente, se non esclusiva, considerazioni attinenti ai profili di costituzionalità del disegno di legge, investendo ambiti che dovrebbero essere riservati alla competenza per materia di altre Commissioni.

Aggiunge che gli emendamenti del Governo, ove accolti dalla Commissione, finirebbero per cristallizzare e perpetuare per i prossimi quattro o cinque anni l'attuale composizione degli organi amministrativi delle società quotate, bloccando di fatto ogni spinta al rinnovamento.

Nonostante si sia registrata una marcata divergenza di opinioni in rapporto al tema della gradualità, sottolinea tuttavia che il Governo, con le proprie proposte, sembra voler perseguire un vero e proprio svuotamento del contenuto innovativo del disegno di legge. Si tratta al contrario di una proposta di origine parlamentare, il cui impianto merita di essere pienamente preservato, mantenendo allo stesso Parlamento la competenza a valutare eventuali modifiche migliorative. Pertanto l'intervento emendativo del Governo si dimostra inopportuno e non rispettoso del complessivo dibattito svolto dal Parlamento, a partire dalla prima lettura presso la Camera dei deputati. Ribadisce quindi che il compito del Senato, nell'attuale fase d'esame risiede soltanto nell'individuazione di soluzioni condivise, volte a migliorare il testo del disegno di legge, e non in un intervento completamente palinogenetico sui suoi contenuti.

In tale ottica assume quindi particolare valore poter comprendere se gli emendamenti del Governo rappresentano una base di partenza per proseguire ulteriormente la discussione oppure si tratta di proposte non modificabili. Pertanto, nel caso in cui l'Esecutivo assuma un atteggiamento di chiusura, preannuncia l'intento della propria parte politica di presentare specifici subemendamenti.

La senatrice FONTANA (*PD*) manifesta le proprie perplessità in ordine alla portata degli emendamenti governativi, che segnano una preoccupante battuta d'arresto rispetto al clima di dialogo che era venuto emergendo, sia pure faticosamente, nel corso della precedente seduta, in sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Sottolinea che le parti politiche e il Governo dovrebbero invece collaborare per giungere a una celere approvazione del provvedimento, salvaguardando il senso originario della proposta legislativa. In tale ottica evidenzia che nell'odierna seduta la Commissione avrebbe dovuto prendere in esame gli eventuali emendamenti della relatrice, elaborati come soluzione di mediazione tra le varie sensibilità emerse. Al contrario la presentazione degli emendamenti da parte del Governo deve essere considerata come un vero e proprio atto d'arroganza politica nei confronti della Commissione.

Dopo aver giudicato ampiamente condivisibili i rilievi che la senatrice Leddi ha formulato riguardo al contenuto del parere della 2^a Commissione permanente, sottolinea che il Governo con la propria condotta sembra aver prestato acquiescenza agli interessi delle associazioni di settore, che avevano sollecitato puntuali modifiche al provvedimento. Si interroga quindi sull'effettiva sussistenza della volontà da parte del Governo di collaborare con la Commissione per la celere approvazione del disegno di legge, che rappresenterebbe un fondamentale risultato in termini politici, considerato il dibattito che si sta attualmente svolgendo in molti paesi europei sul tema dell'equilibrio di genere. In tal senso è certamente utile vagliare le soluzioni adottate in altri Stati, come la Francia, prendendo in esame la documentazione depositata dal senatore Pastore, ma deve essere chiara a tutte le parti politiche l'importanza di varare un provvedimento in grado di incidere sugli assetti di governo delle società quotate e di contribuire al rilancio della competitività, della mobilità sociale e dell'innovazione del Paese.

Successivamente rammenta come la decisione del Partito democratico di non presentare emendamenti al disegno di legge risponda a una precisa scelta politica, nel presupposto che sul testo licenziato dalla Camera dei deputati vi fosse la convergenza del Governo e di tutte le forze parlamentari: tale scelta non è pertanto assolutamente interpretabile come la volontà di sottrarsi al dibattito. Rimarca, viceversa, che le corpose proposte di modifica avanzate dal Governo prospettano il rischio di stravolgere il senso del disegno di legge: tale pericolo può essere a suo parere scongiurato soltanto se si preserva alla Commissione la competenza a elaborare eventuali interventi sul testo.

La relatrice GERMONTANI (*FLI*), alla luce degli emendamenti presentati dal Governo e del susseguente dibattito, assicura il proprio impegno a ricercare e a individuare, attraverso appositi emendamenti, una soluzione di mediazione in grado di conciliare l'esigenza di preservare il significato e le finalità originari del provvedimento con quella di intervenire per correggerne i profili ritenuti più qualificanti, nell'auspicio che si pervenga in tal modo a un testo ampiamente condiviso. Ribadisce quindi che il metodo di lavoro sul quale dovrebbero convergere tutti, Parlamento e Governo, è quello di collaborare per una rapida approvazione del disegno di legge, anche con modifiche, a patto che non siano stravolgenti, provvedendo al contempo a definire un percorso certo di approvazione anche presso la Camera dei deputati.

Il presidente FERRARA ricorda in generale che il lavoro svolto dal relatore in fase di predisposizione degli emendamenti per la ricerca e l'individuazione di soluzioni ampiamente condivise, deve tuttavia tener conto dell'orientamento assunto dalla maggioranza politica della Commissione, precisando che la Presidenza deve essere considerata interprete e garante di tale orientamento, anche in sede di attribuzione ed eventuale revoca dell'incarico di relatore.

Il senatore CONTI (*PdL*) osserva, a nome della propria parte politica, che il tenore del dibattito svolto nell'odierna seduta non deve assolutamente accreditare l'idea di una forte contrapposizione interna alla Commissione per quanto riguarda il sostegno al disegno di legge e, più in generale, a una politica a favore del riequilibrio di genere. Si tratta infatti di un impegno che non può essere rivendicato unicamente dai Gruppi dell'opposizione, ma che caratterizza anche l'operato del Governo e della propria parte politica.

Prosegue pertanto osservando che, a suo parere, non vi sono ostacoli a che si giunga all'elaborazione di una soluzione ampiamente condivisa, considerando che ormai sembrano maturate le condizioni politiche e sociali per una vera parità di genere. Inoltre non si può assolutamente sostenere che il Governo e la maggioranza intendano cedere alle pressioni e alle sollecitazioni provenienti da gruppi di potere. Al contrario è comune ed evidente l'impegno ad accelerare l'approvazione del disegno di legge, non ignorando però l'esigenza che il suo contenuto sia ulteriormente perfezionato nell'interesse generale del Paese. In tal senso il testo licenziato dalla Camera dei deputati non deve essere considerato come un dato imm modificabile.

Occorre pertanto che anche i Gruppi dell'opposizione diano pienamente prova della loro disponibilità a collaborare con la maggioranza per elaborare un testo condiviso, trattandosi di un obiettivo a cui la propria parte politica non intende certo rinunciare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2482

Art. 1

1.1000

Il Governo

All'articolo 1, comma 1, alinea 1-ter, sostituire il quarto periodo con i seguenti:

"Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob fissa alla società interessata il termine per adeguarsi a tale criterio. In caso di inottemperanza alla diffida, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000,00 euro a 1.000.000,00 euro, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 3, alinea 1-bis, sostituire il terzo periodo con i seguenti:

"Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob fissa alla società interessata il termine per adeguarsi a tale criterio. In caso di inottemperanza alla diffida, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 200.000,00 euro, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 147-ter, comma 1-ter."

Art. 2

2.1000

Il Governo

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

"Art. 2 (*Decorrenza*) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato:

una quota pari almeno ad un decimo degli amministratori e sindaci eletti per il primo mandato di applicazione della legge;

una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori e sindaci eletti per il secondo mandato di applicazione della legge."

Art. 3

3.1000

Il Governo

Dopo la parola "società" inserire le seguenti: ", costituite in Italia,".

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2011

230ª Seduta

IN SEDE REFERENTE

(2482) Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Golfo ed altri; Mosca ed altri

(1719) GERMONTANI ed altri. - Modifica all'articolo 147-ter testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

(1819) BONFRISCO. - Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati

(2194) CARLINO e BUGNANO. - Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

(2328) THALER AUSSERHOFER ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FERRARA ricorda che nella seduta di ieri si sono svolti interventi in riferimento agli emendamenti 1.1000, 2.1000 e 3.1000 di iniziativa governativa.

La senatrice CARLONI (PD) interviene sottolineando la forte aspettativa per la rapida e definitiva approvazione del disegno di legge che potrà avere un sicuro impatto culturale e sociale, stante la condizione di forte ritardo della società e dell'economia italiana nel premiare e valutare adeguatamente il ruolo delle donne, anche in settori strategici quali la direzione di impresa e la gestione di società pubbliche. In considerazione di tali aspettative, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati ha visto operare positivamente un fronte trasversale e unanime per dotare l'ordinamento italiano di uno strumento finalizzato ad accrescere anche la competitività e la potenzialità innovativa delle imprese. In tale scenario non può che essere valutata molto negativamente l'iniziativa governativa che, oltre ad aver deluso le attese delle tante associazioni impegnate nella tutela del ruolo delle donne, ha di fatto bloccato un processo parlamentare che stava valutando, in clima certamente collaborativo, sia la portata del disegno di legge che le eventuali modifiche. A suo parere infatti gli emendamenti del Governo si interpretano come un tentativo di affossare e snaturare completamente il disegno di legge approvato dalla Camera: per scongiurare tale esito, auspica la ripresa del dialogo tra tutte le forze parlamentari in grado di ridare slancio alla discussione in atto. In particolare, merita attenzione la necessità di modificare l'emendamento governativo che fa slittare nel tempo, a suo parere eccessivamente, la previsione di un riparto del 30 per cento dei componenti degli organi di amministrazione e controllo al genere meno rappresentato. Si tratta di una scelta non in linea con quanto stanno compiendo altri

ordinamenti come ad esempio la Spagna e la Francia, pur nella consapevolezza che un elemento di gradualità, da valutare con maggiore aderenza all'efficacia delle disposizioni, non può non essere preso in considerazione. Quanto invece al tema delle sanzioni, è di tutta evidenza che le sanzioni pecuniarie proposte dal Governo non costituiscono affatto un deterrente per comportamenti di sostanziale elusione del dettato normativo. Dopo aver richiamato positivamente il lavoro compiuto dalla fondazione "Marisa Belisario" anche in relazione al ruolo delle donne nelle società quotate, sollecita l'approvazione del disegno di legge in una prospettiva di tutela del merito e della competitività.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) richiama l'attenzione della Commissione sulla circostanza che il presidente dei senatori del Gruppo del Popolo della Libertà Gasparri, nel corso della riunione dei Presidenti dei Gruppi, avrebbe addebitato alla posizione politica dell'Italia dei Valori in Commissione finanze e tesoro il sostanziale stallo sui disegni di legge in esame: si tratta di un'affermazione destituita di ogni fondamento e non corrispondente al vero, mentre invece è sotto gli occhi di tutti che le difficoltà derivino sia dalle diverse posizioni assunte all'interno del partito di maggioranza, che dall'iniziativa del Governo, del tutto acquiescente alle indicazioni dell'ABI, della Confindustria e degli altri gruppi di potere.

Il presidente FERRARA, dopo aver ricordato che i lavori della Conferenza dei Capigruppo non hanno un regime formale di pubblicità, osserva che i rilievi del senatore Lannutti potrebbero essere stati frutto di una informazione non di prima mano, resa quindi più o meno sfumata rispetto alla realtà.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) ribatte che le proprie affermazioni non possono derivare da equivoci di sorta, ma da informazioni derivanti direttamente dal Presidente del proprio Gruppo parlamentare che partecipava ai lavori della Conferenza dei Capigruppo. Sta di fatto che le affermazioni del senatore Gasparri non corrispondono alla verità poiché le difficoltà derivano esclusivamente dall'assenza di scelte condivise all'interno del Partito della Libertà.

Il presidente FERRARA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 e di quelli riferiti agli articoli 2 e 3 del disegno di legge n. 2482 (il cui testo è pubblicato in allegato alla seduta del 15 febbraio scorso).

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 e quelli riferiti agli articoli 2 e 3.

In relazione agli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, il presidente FERRARA si riserva di valutarne la proponibilità, nel caso non fossero preventivamente ritirati, stante la sostanziale estraneità delle proposte di modifica rispetto al contenuto del disegno di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2011
231^a Seduta

IN SEDE REFERENTE

(2482) Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Golfo ed altri; Mosca ed altri

(1719) GERMONTANI ed altri. - Modifica all'articolo 147-ter testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

(1819) BONFRISCO. - Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati

(2194) CARLINO e BUGNANO. - Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

(2328) THALER AUSSERHOFER ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FERRARA, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri è terminata l'illustrazione degli emendamenti già presentati al disegno di legge e pubblicati in allegato alla seduta del 15 febbraio scorso, comunica che, in relazione agli emendamenti del Governo (pubblicati in allegato alla seduta del 22 febbraio scorso), sono stati presentati subemendamenti, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta.

Chiede quindi ai presentatori se intendono procedere all'illustrazione dei propri subemendamenti.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), nel dichiarare la propria disponibilità a illustrare i subemendamenti da lei presentati, sottolinea che tali proposte hanno l'obiettivo di stimolare la Commissione ad affrontare e risolvere le principali questioni concernenti il disegno di legge e che formano oggetto anche degli emendamenti del Governo. Ribadisce pertanto l'obiettivo di individuare una soluzione di mediazione tra le varie posizioni emerse, attraverso la piena collaborazione tra il Governo e le parti politiche, valorizzando il lavoro di sintesi a cui sarà chiamata la relatrice. Sottolinea infatti che l'elaborazione di un testo condiviso rafforzerebbe anche l'eventuale richiesta, da sottoporre alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, di trasferimento dei disegni di legge alla sede deliberante.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) assicura la disponibilità delle componenti del Partito Democratico a illustrare in generale la portata e le finalità dei loro subemendamenti, la cui discussione dovrà a suo avviso condurre la Commissione a individuare un punto di convergenza tra le varie ipotesi prospettate. Essendo questo l'obiettivo da raggiungere, osserva che l'individuazione del futuro percorso dei disegni di legge in Commissione dovrà risultare funzionale a tale fine e preannuncia pertanto il proprio favore all'eventuale trasferimento alla sede deliberante, che consentirebbe tra l'altro anche di abbreviare i tempi di approvazione del provvedimento. In particolare segnala i subemendamenti concernenti il meccanismo della diffida quale strumento utilizzabile dalla Consob per avviare la procedura sanzionatoria. Inoltre ritiene meritevoli di attenzione le proposte di modifica finalizzate a rendere pienamente efficaci le disposizioni secondo una gradualità temporale più aderente alle aspettative rispetto all'emendamento del Governo.

Il senatore MURA (*LNP*) riepiloga le fasi dell'esame svolto sinora, ricordando che in Commissione il dibattito ha preso le mosse dall'evidenziazione di alcune criticità insite nel disegno di legge, che richiedono un intervento correttivo. In seguito sono stati presi in considerazione gli emendamenti presentati e contenenti varie proposte di soluzione, con la presa di coscienza della necessità di pervenire a un risultato il più possibile condiviso, cercando di conciliare l'esigenza di una disciplina legislativa tecnicamente valida con quella di una rapida entrata in vigore delle nuove norme.

Poiché risulta ancora fondamentale l'obiettivo di una soluzione condivisa, rimarca l'esigenza che l'*iter* con cui proseguire l'esame sia individuato alla luce di tale finalità, considerato che il problema principale non è di carattere procedurale ma sostanziale, giacché è necessario che emerga in Commissione la reale volontà politica di pervenire alla definitiva approvazione del disegno di legge.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), nel condividere il tenore degli interventi svolti in precedenza, sottolinea come sia giunto il momento di superare le contrapposizioni che sono finora emerse, in vista del raggiungimento di un importante risultato finale. Osserva quindi che vi sono gli spazi per individuare una soluzione condivisa, ribadendo tuttavia la propria contrarietà all'ipotesi di un eccessivo rinvio nel tempo dell'applicazione dei criteri di riparto degli amministratori e dei sindaci, come invece prospettato nell'emendamento 2.1000 del Governo. Tale obiettivo costituisce per la propria parte politica il punto di partenza per proseguire nella discussione sul merito del provvedimento.

In secondo luogo ribadisce ulteriormente la necessità che il contenuto delle deliberazioni che la Commissione sarà chiamata ad assumere non sia influenzato dall'ingerenza di soggetti esterni, che sembrano voler mettere in discussione il senso e le finalità del disegno di legge nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, né dall'eventuale espressione di pareri od opinioni da parte di autorità indipendenti, pur apprezzandone la capacità di fornire un ausilio di carattere tecnico, per garantire il pieno rispetto dell'autonomia parlamentare.

A nome della propria parte politica preannuncia la valutazione favorevole dell'eventuale trasferimento in sede deliberante, previa autorizzazione da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, ma ribadisce come sia prioritario, anche rispetto a tale snodo procedurale, che maturi in Commissione un orientamento pienamente condiviso.

La relatrice GERMONTANI (*FLI*) rileva come dal tenore degli interventi svolti si evinca la comune volontà di pervenire a un risultato condiviso, anche in vista di un trasferimento in sede deliberante. Ciò richiede tuttavia l'armonizzazione delle varie ipotesi e soluzioni prospettate in relazione ai temi della gradualità e del sistema sanzionatorio da introdurre, rispetto ai quali informa peraltro di aver avuto un'interlocuzione informale con rappresentanti della Consob, per acquisire un ausilio tecnico ai fini dell'eventuale predisposizione di propri emendamenti, anche in esito alla discussione svolta nella seduta del 17 febbraio scorso. Dal proprio punto di vista, avrebbe ritenuto auspicabile prevedere che le disposizioni contenute nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati fossero efficaci a partire dal secondo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge e che per il primo rinnovo si prevedesse una quota riservata al genere meno rappresentato costituita anche da un solo componente per organo collegiale. Sottolinea tuttavia che le proposte che ella si riserva di sottoporre alla Commissione rappresenteranno una sintesi fra le varie posizioni prospettate, salvaguardando il senso originario del disegno di legge, apportandovi modifiche ritenute necessarie anche per perfezionarne il contenuto dal punto di vista tecnico.

Chiede quindi alla Presidenza di disporre una breve sospensione della seduta, al fine di avviare un confronto e un'interlocuzione informale con i rappresentanti dei Gruppi riguardo alle questioni di merito oggetto del disegno di legge, in modo da individuare una soluzione di mediazione tra i diversi orientamenti emersi.

Il presidente FERRARA, accedendo alla richiesta testé formulata, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 10,10.

Il presidente FERRARA, nel riassumere i termini del dibattito svolto, prende atto che l'orientamento unanime emerso in Commissione è quello di attribuire alla relatrice l'incarico di individuare una soluzione condivisa sui punti controversi del provvedimento, anche eventualmente con la predisposizione di specifici ulteriori emendamenti. Esprime quindi il convincimento che tale ruolo di mediazione debba essere rispettoso delle problematiche emerse e tener altresì conto degli eventuali rilievi di carattere costituzionale che saranno espressi in sede consultiva dalla 1^a Commissione permanente.

Chiede pertanto la disponibilità della relatrice nei termini indicati in precedenza.

Il senatore CONTI (*PdL*) concorda con il percorso e il metodo di lavoro prospettati dal presidente Ferrara, a condizione che tutte le parti politiche intendano realmente collaborare e contribuire alla redazione di un testo politicamente condiviso e conforme ai principi dell'ordinamento costituzionale.

La relatrice GERMONTANI (*FLI*), alla luce delle indicazioni di massima espresse dai singoli rappresentanti dei Gruppi, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sulle proposte emendative

presentate, valutando eventualmente la possibilità di presentare appositi emendamenti di sintesi, sui quali raccogliere il più ampio consenso della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2482

Art. 1

1.1000/1

BONFRISCO

All'emendamento 1.1000, premettere, sia alla prima parte che alla seconda parte riferite rispettivamente al comma 1 e al comma 3, le seguenti parole: "Nel caso di sostituzione di uno o più componenti del collegio prima della scadenza del mandato, i nuovi componenti sono nominati nel rispetto del medesimo riparto."

Consequentemente, sopprimere le parole "dall'elezione".

1.1000/2

BONFRISCO

All'emendamento 1.1000 premettere le seguenti parole: «All'articolo 1, comma 1, alinea 1-ter: dopo le parole: "sia effettuato" aggiungere le seguenti: ", tenuto conto delle modalità di elezione in concreto fissate,"».

Sostituire le parole da "qualora" fino alle parole "presente disposizione" con le seguenti "Ai fini di cui sopra, il genere meno rappresentato in ciascuna delle liste di cui al comma 1 non può essere inferiore a un terzo del totale dei candidati. La lista per la quale non è osservata tale condizione è considerata come non presentata, pertanto l'emittente non può tenerne conto".

Consequentemente, dopo il primo capoverso inserire il seguente: « All'articolo 1, comma 3, alinea 1-bis, dopo la parola "ottenga" inserire le seguenti: ", tenuto conto delle modalità di elezione in concreto fissate,"» e al secondo capoverso sostituire le parole da "qualora" fino a "comma 1-ter" con le seguenti: "Ai fini di cui sopra, nei casi in cui la nomina avviene sulla base di liste, il genere meno rappresentato in ciascuna non può essere inferiore a un terzo del totale dei candidati. La lista per la quale non è osservata tale condizione è considerata come non presentata, pertanto l'emittente non può tenerne conto".

1.1000/3

CENTARO, BENEDETTI VALENTINI, PASTORE, BEVILACQUA, SCARABOSIO, MESSINA

All'emendamento 1.1000, sostituire le parole da "non rispetti" fino a "comma 1-ter." con le seguenti: "ovvero nel corso del mandato non rispetti il criterio previsto dal presente comma, la CONSOB statuisce in ordine alla violazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di riserva di genere, in base a proprio regolamento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge secondo i seguenti criteri:

- a) avvio della procedura su richiesta di soci rappresentanti il 3 per cento del capitale sociale;*
- b) previsione di una diffida a reintegrare la quota di genere entro un termine congruo;*
- c) procedimento in contraddittorio della durata massima di giorni quindici, con emissione della statuizione entro sei mesi dall'avvio della procedura;*
- d) previsione di sanzioni da 50 mila euro a 1 milione di euro nonché di cause attenuanti della sanzione ed esimenti."*

Consequentemente, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

"Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione ovvero nel corso del mandato non rispetti il criterio previsto dal presente comma, la CONSOB statuisce in ordine alla violazione del rispetto delle disposizioni in materia di quota di riserva di genere ai sensi del regolamento di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter."

1.1000/4

CENTARO, BENEDETTI VALENTINI, PASTORE, BEVILACQUA, SCARABOSIO, MESSINA

All'emendamento 1.1000, sostituire le parole da "non rispetti" fino a "comma 1-ter." con le seguenti: "ovvero nel corso del mandato non rispetti il criterio previsto dal presente comma, la CONSOB statuisce in ordine alla violazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di riserva di genere, in base a proprio regolamento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge secondo i seguenti criteri:

- a) avvio della procedura su richiesta anche di uno solo dei soci;*
- b) previsione di una diffida a reintegrare la quota di genere entro un termine congruo;*
- c) procedimento in contraddittorio della durata massima di giorni quindici, con emissione della statuizione entro sei mesi dall'avvio della procedura;*
- d) previsione di sanzioni da 50 mila euro a 1 milione di euro nonché di cause attenuanti della sanzione ed esimenti."*

Consequentemente, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

"Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione ovvero nel corso del mandato non rispetti il criterio previsto dal presente comma, la CONSOB statuisce in ordine alla violazione del rispetto delle disposizioni in materia di quota di riserva di genere ai sensi del regolamento di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter."

1.1000/5

FONTANA, BARBOLINI, STRADIOTTO, ADAMO, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BLAZINA, CARLONI, CASSON, CECCANTI, DELLA MONICA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLO, INCOSTANTE, MARINARO, PASSONI, PEGORER, PIGNEDOLI

All'emendamento 1.1000 sostituire le parole da ", la Consob" fino a "della presente disposizione." con le seguenti: "La Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di sei mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma."

Consequentemente,

al capoverso "Consequentemente", sostituire le parole da ", la Consob" fino a "di cui all'articolo 147-ter, comma 1-ter." con le seguenti: ", la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di sei mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. L'atto costitutivo provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma."

1.1000/6

BONFRISCO

All'emendamento 1.1000, sia alla prima parte che alla seconda parte riferite rispettivamente al comma 1 e al comma 3, dopo la parola "qualora", inserire le seguenti: ", per il rinnovo del primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione"; aggiungere in fine le seguenti parole: "Qualora a partire dal secondo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la composizione del consiglio di amministrazione non rispetti il predetto criterio di riparto, i componenti decadono dalla carica".

1.1000/7

BARBOLINI, FONTANA, STRADIOTTO, ADAMO, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BLAZINA, CARLONI, CASSON, CECCANTI, DELLA MONICA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLO, INCOSTANTE, MARINARO, PASSONI, PEGORER, PIGNEDOLI

All'emendamento 1.1000 sostituire, ovunque ricorrano, le parole "la Consob fissa alla società interessata il termine per adeguarsi a tale criterio" con le seguenti ", la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di sei mesi dalla diffida."

1.1000/8

BARBOLINI, FONTANA, STRADIOTTO, ADAMO, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BLAZINA, CARLONI, CASSON, CECCANTI, DELLA MONICA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLO, INCOSTANTE, MARINARO, PASSONI, PEGORER, PIGNEDOLI

All'emendamento 1.1000 dopo le parole "il termine" aggiungere le seguenti "di sei mesi".

Consequentemente, al capoverso "Consequentemente", dopo le parole "il termine" aggiungere le seguenti "di sei mesi".

1.1000/9

FONTANA, BARBOLINI, STRADIOTTO, ADAMO, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BLAZINA, CARLONI, CASSON, CECCANTI, DELLA MONICA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLO, INCOSTANTE, MARINARO, PASSONI, PEGORER, PIGNEDOLI

All'emendamento 1.1000 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In caso di inottemperanza alla diffida, i componenti eletti decadono dalla carica."

Conseguentemente, al capoverso "Conseguentemente", sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In caso di inottemperanza alla diffida, i componenti eletti decadono dalla carica."

1.1000/10

FONTANA, BARBOLINI, STRADIOTTO, ADAMO, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BLAZINA, CARLONI, CASSON, CECCANTI, DELLA MONICA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLO, INCOSTANTE, MARINARO, PASSONI, PEGORER, PIGNEDOLI

All'emendamento 1.1000, ultimo periodo, sopprimere le parole da ", secondo criteri e modalità" fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al capoverso "Conseguentemente", sopprimere le seguenti parole: ", secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 147-ter, comma 1-ter."

1.1000/11

BARBOLINI, FONTANA, STRADIOTTO, ADAMO, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BLAZINA, CARLONI, CASSON, CECCANTI, DELLA MONICA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLO, INCOSTANTE, MARINARO, PASSONI, PEGORER, PIGNEDOLI

All'emendamento 1.1000 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.

Conseguentemente, al capoverso "Conseguentemente", dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "L'atto costitutivo provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma."

Art. 2

2.1000/1

FONTANA, BARBOLINI, STRADIOTTO, ADAMO, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BLAZINA, CARLONI, CASSON, CECCANTI, DELLA MONICA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLO, INCOSTANTE, MARINARO, PASSONI, PEGORER, PIGNEDOLI

All'emendamento 2.1000, sostituire le parole "dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti "dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge."

2.1000/2

BONFRISCO

All'emendamento 2.1000, al comma 1 sostituire le parole "successivo ad un anno dalla data" con le seguenti: "successivo al centottantesimo giorno dopo la data".

2.1000/3

BARBOLINI, FONTANA, STRADIOTTO, ADAMO, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BLAZINA, CARLONI, CASSON, CECCANTI, DELLA MONICA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLO, INCOSTANTE, MARINARO, PASSONI, PEGORER, PIGNEDOLI

All'emendamento 2.1000, sostituire le parole "ad un anno" con le seguenti "a sei mesi".

2.1000/4

FONTANA, BARBOLINI, STRADIOTTO, ADAMO, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BLAZINA, CARLONI, CASSON, CECCANTI, DELLA MONICA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLO, INCOSTANTE, MARINARO, PASSONI, PEGORER, PIGNEDOLI

All'emendamento 2.1000 sopprimere le parole da ", riservando al genere meno rappresentato" fino alla fine del comma.

2.1000/5

BONFRISCO

All'emendamento 2.1000 sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

"1) Una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori e sindaci eletti per il primo mandato di applicazione della legge".

2.1000/6

FONTANA, BARBOLINI, STRADIOTTO, ADAMO, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BLAZINA, CARLONI, CASSON, CECCANTI, DELLA MONICA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLO, INCOSTANTE, MARINARO, PASSONI, PEGORER, PIGNEDOLI

All'emendamento 2.1000 sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

"1) una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori e sindaci eletti per il primo mandato di applicazione della legge."

2.1000/7

MUSSO

All'emendamento 2.1000 sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente: "1) una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori e sindaci eletti per il primo mandato di applicazione della legge. "

2.1000/8

BARBOLINI, FONTANA, STRADIOTTO, ADAMO, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BLAZINA, CARLONI, CASSON, CECCANTI, DELLA MONICA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GHEDINI, GRANAIOLO, INCOSTANTE, MARINARO, PASSONI, PEGORER, PIGNEDOLI

All'emendamento 2.1000, al numero 1), sostituire le parole "un decimo" con le seguenti "un quinto".

Conseguentemente, sostituire il numero 2) con il seguente: "2) una quota pari ad almeno un terzo degli amministratori e sindaci eletti per i mandati successivi al primo mandato di applicazione della legge."